



Città di Mondovì

Provincia di Cuneo

SEGRETERIA GENERALE

N. 398

DETERMINAZIONE

del 06 giugno 2024

OGGETTO: COLLOCAMENTO A RIPOSO CON DIRITTO A PENSIONE ANTICIPATA DEL DIPENDENTE CAGNO ROBERTO “OPERAIO SPECIALIZZATO – AREA OPERATORI ESPERTI / EX B4” A TEMPO INDETERMINATO E PIENO – CON EFFETTO DAL 1° SETTEMBRE 2024 - DETERMINAZIONI.

La sottoscritta CAVIGLIA STEFANIA , Responsabile del Segreteria Generale;

Vista la nota prot. 0000951 del 09.01.2024 avente ad oggetto “*Dimissioni volontarie per pensionamento anticipato*” con cui il dipendente Sig. Cagno Roberto, appartenente all’Area degli Operatori Esperti / Ex. B4 a tempo indeterminato e pieno presso il Dipartimento Tecnico Lavori Pubblici, rassegna le dimissioni dal servizio con diritto a pensione con decorrenza 1° settembre 2024 (ultimo giorno lavorativo 31 agosto 2024);

Vista l'istanza di pensione di anzianità trasmessa dal dipendente Cagno Roberto all'INPS di Cuneo – Gestione Dipendenti Pubblici il 09.11.2023, acquisita dalla sede di Cuneo al n. INPS.0040.09/11/2023.2541390, ed acquisita al fascicolo personale del dipendente;

Richiamate le disposizioni in materia di trattamenti pensionistici come introdotti dell'art. 24 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazione dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni e/o integrazioni, in particolare dal comma 10, ai sensi del quale “*a decorrere dal 1° gennaio 2012 e con riferimento ai soggetti la cui pensione è liquidata a carico dell'AGO e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che maturano i requisiti a partire dalla medesima data, l'accesso alla pensione anticipata ad età inferiori ai requisiti anagrafici di cui al comma 6 è consentito esclusivamente se risulta maturata un'anzianità contributiva di 42 anni e 1 mese per gli uomini e 41 anni e 1 mese per le donne, con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti*

nell'anno 2012. Tali requisiti contributivi sono aumentati di un ulteriore mese per l'anno 2013 e di un ulteriore mese a decorrere dall'anno 2014. Sulla quota di trattamento relativa alle anzianità contributive maturate antecedentemente il 1° gennaio 2012, è applicata una riduzione percentuale pari a 1 punto percentuale per ogni anno di anticipo nell'accesso al pensionamento rispetto all'età di 62 anni; tale percentuale annua è elevata a 2 punti percentuali per ogni ulteriore anno di anticipo rispetto a due anni. Nel caso in cui l'età al pensionamento non sia intera la riduzione percentuale è proporzionale al numero di mesi.”;

Preso atto che la legge di bilancio 2017 – legge 232/2016, all’articolo 1, comma 194 ha disposto che con effetto sui trattamenti pensionistici decorrenti dal 1° gennaio 2018, le disposizioni di cui all’articolo 24, comma 10, terzo e quarto periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in materia di riduzione percentuale dei trattamenti pensionistici, non trovano applicazione; Considerato altresì che, per effetto dell’adeguamento alla speranza di vita di cui l’art. 12 del D. L. 31/05/2010 n. 78, nonché in base al decreto direttoriale del Ministero dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 16 dicembre 2014, pubblicato sulla G.U. n. 301 del 30 dicembre 2014, a decorrere dal 1° Gennaio 2016 detto requisito è ulteriormente incrementato di 4 mesi che va a sommarsi agli ulteriori 6 mesi validi fino al 31 dicembre 2015 per un totale di 10 mesi;

Atteso che il diritto alla pensione anticipata si consegue alla maturazione per gli uomini di 42 anni e 10 mesi di servizio ed il trattamento pensionistico decorre trascorsi mesi 3 dalla decorrenza del diritto;

Dato atto che per effetto del d.l. n. 4/2019 e s.m.i. sono stati sterilizzati gli adeguamenti all’eventuale incremento della speranza di vita fino al 2026;

Richiamate le circolari INPS concernenti le disposizioni in materia di trattamenti pensionistici e di trattamenti di fine servizio e di fine rapporto per gli iscritti alle casse gestite dall'ex INPDAP di seguito riportate:

- Circolare n. 37 del 14.03.2012 rubricata: “Decreto Legge n. 201 del 6 dicembre 2011 convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come ulteriormente modificato dalla Legge 24 febbraio 2012 n. 14, di conversione con modificazioni del decreto legge 29 novembre 2011 n. 216.- Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici e di trattamenti di fine servizio e fine rapporto per gli iscritti alle casse gestite dall'ex INPDAP.”;
- Circolare n. 73 del 05.06.2014 rubricata: “Art. 1, commi 484 e 485, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) in materia di rateizzazione e di nuovi termini di pagamento dei Tfs e dei Tfr per i dipendenti pubblici.”;

- Circolare n. 54 del 22.03.2016 rubricata: *“Gestione Dipendenti Pubblici – Liquidazione delle pensioni sul nuovo sistema (SIN 2) per i lavoratori iscritti a gestioni diverse dalla Cassa Stato”*.

Richiamata in ultimo la Circolare Inps n. 28 del 18 febbraio 2022, ad oggetto: “Decreto 27 ottobre 2021. Adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento agli incrementi della speranza di vita a decorrere dal 1° gennaio 2023”;

Accertato che l’interessato:

- presta servizio alle dipendenze di questo Comune in ruolo dal 27.06.1989 a seguito procedura concorsuale;
- è in possesso di una ricongiunzione ex art. 2 legge 29/79 ai fini del diritto e della misura del trattamento di quiescenza pari ad anni 7 mesi 11 giorni 16;

Rilevato, per quanto sopra, che lo stesso, rispetta i requisiti per l'accesso alla pensione anticipata (articolo 24, comma 10) introdotti dall'entrata in vigore della riforma Monti-Fornero sul sistema pensionistico, di 42 anni, e 10 mesi di servizio utile ai fini del diritto (requisito adeguato alla speranza di vita ai sensi dell'art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122 e successive modificazioni), rispetta il requisito della finestra mobile di mesi tre, e può cessare dal servizio dal 1° settembre 2024;

Atteso che in base alle nuove istruzioni alla domanda di liquidazione del trattamento di pensione trasmetta in via telematica direttamente dall'interessato oppure per il tramite del patronato, che costituisce l'evento che segna l'avvio del procedimento, fa seguito l'aggiornamento delle posizione assicurativa del dipendente da parte dell'ente datore di lavoro tramite istruttoria interna finalizzata alla sistemazione della posizione assicurativa – memorizzazione del fascicolo e correzione della posizione assicurativa - ; al termine di dette operazioni il datore di lavoro potrà effettuare l'inserimento dei dati di “ultimo miglio” e dell'anticipo della Dma;

La liquidazione della pensione avverrà pertanto esclusivamente sulla base della posizione assicurativa sistemata e completa;

Considerato che nel caso di specie, sono rispettati i termini di preavviso contrattualmente stabiliti dall’art. 12, c. 1 e 2 del CCNL 9.05.2006, per il personale del comparto delle “Regioni – Autonomie Locali” (4 mesi per dipendenti con anzianità di servizio oltre 10 anni, ridotti alla metà in caso di dimissioni volontarie);

Considerato altresì che tali termini ai sensi dei commi 3 e 6 dell'art. 12 del CCNL 9.5.2006, prevedono la decorrenza del preavviso dal giorno primo e quindici di ogni mese e la non assegnazione delle ferie durante il preavviso;

Atteso che il dipendente ha osservato i termini di preavviso;

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto, ai sensi dell'art. 147 bis del T.U.E.L. 267/2000, da parte del competente responsabile del servizio;

D E T E R M I N A

- 1) Di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del dispositivo.

- 2) di prendere atto del collocamento a riposo, con effetto dal **1° settembre 2024** (ultimo giorno di servizio 31.08.2024), del dipendente Sig. Cagno Roberto, - inquadrato all'Area degli Operatori Esperti / Ex. B4 a tempo indeterminato e pieno presso il Dipartimento Tecnico Lavori Pubblici, come comunicato dal dipendente con nota prot. n. 0000951 del 09.01.2024 avendo maturato a tale data 43 anni, 1 mese e 24 giorni di servizio utile, termine che rispetta i requisiti contributivi per essere collocato a riposo previsti per legge (42 anni e 10 mesi di servizio utile) stabiliti dall'art. 24 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazione dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e s.m.i.,

- 3) di disporre affinché vengano approntati i documenti per la corresponsione del trattamento di pensione con modalità definitiva da parte dell'INPS – Gestione Dipendenti Pubblici, nonché, all'avvenuta cessazione, quelli relativi al trattamento di fine servizio.

- 4) di trasmettere copia della presente all'interessato, nonché trasmetterne copia all'INPS gestione Dipendenti Pubblici competente per territorio a corredo della pratica di pensione.

Mondovì, li 06 giugno 2024

IL DIRIGENTE / IL RESPONSABILE
CAVIGLIA STEFANIA *

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

